*ANMIC*
*Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili*

*Sede Regionale della Liguria*

*Barriere Architettoniche*

La legge 13/89 "abbattimento delle barriere architettoniche" consente a chiunque abbia una casa, un negozio, una fabbrica, con una scala, di poter montare dei mezzi meccanici per superarla agevolmente. In questa categoria rientrano i piccoli ascensori domestici.
La stessa legge prevede per i disabili riconosciuti un finanziamento a fondo perduto. Esiste una modulistica che si potrà ottenere presso le varie associazioni per i disabili, i comuni, e presso le aziende produttrici. Un DPR consente ai disabili (o a coloro che lo fanno per loro conto) di detrarre il 19% dell' importo delle intere opere dalle imposte che risulteranno da pagare sul Modello Unico dell' anno nel quale si fa la messa in opera. Il DPR 633/1972 "essendo la piattaforma un' opera direttamente finalizzata al superamento delle barriere architettoniche, viene applicata l' IVA al 4% anzichè al 20%. La legge fiscale n° 446/97 autorizza tutti coloro che dovendo fare una ristrutturazione ordineranno il materiale necessario (comprese le opere murarie e l' importo IVA totale) entro il 31/12/2000, di scaricare il 36% dalle imposte nei successivi 5 anni. Su un importo totale di € 10.329,14 (£ 20.000.000) la detrazione è di € 4.234,95 (£ 8.200.000). Non male! Per l' installazione, sia interna che esterna (esternamente se si ha un proprio terreno il vano ascensore viene considerato un volume tecnico per abbattimento barriere architettoniche), non necessitano autorizzazioni di nessun genere. Basta una lettera in carta semplice al Sindaco dove si comunica l' intenzione di installare una piattaforma elevatrice e, a lavori finiti, una seconda lettera di avviso di messa in funzione. Molti comuni, specialmente i più piccoli, sono disinformati.

**Viste le richieste di chiarimento circa le leggi in vigore per le barriere architettoniche a cui poter far riferimento riportiamo qui di seguito una sintesi delle stesse**

**LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N° 41 (ART.32, COMMI DA 20 A 25)**
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.**

- Stabilisce che i progetti finanziati con denaro pubblico non possono essere approvati se non conformi al D.P.R. 384/78 (poi superato dal D.P.R. 503/96).
- Obbliga gli Enti Pubblici (Comuni, Province, USSL, IACP, Poste, ecc...) di censire gli immobili di proprietà e di realizzare ed attuare i PEBA (Piani per l' Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

**LEGGE 9 GENNAIO 1989, N° 13**
**Disposizioni per favorire il superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.**
- Riguarda i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati e privati aperti al pubblico, ovvero alla loro intera ristrutturazione, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
- Stabilisce di finanziare, mediante contributi, la rimozione di barriere architettoniche nelle abitazioni di privati ed emette norme in deroga ai regolamenti edilizi per facilitarne l' attuazione.

**CIRCOLARE 22 GIUGNO 1989, N° 1669/UL**
**Circolare esplicativa della Legge 9 Gennaio 1989, n° 13**
- Definisce l' ambito di applicazione della legge 13/89
- Descrive in dettaglio il procedimento (con relativa modulistica) per ottenere i contributi previsti dalla Legge 13/89 per la rimozione di barriere architettoniche nelle abitazioni.

**D.M. 14 GIUGNO 1989, N° 236**
**Regolamento concernente norme di attuazione dell' art. 1 della Legge 9 Gennaio 1989, n° 13**
- Definisce i concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità
- Stabilisce in dettaglio le prescrizioni tecniche da rispettare per garantire l' accessibilità, l' adattabilità e la visibilità di edifici privati e pubblici oltre che per gli spazi comuni e l' arredo urbano.
- Per le unità immobiliari aperte al pubblico non ancora rese accessibili, consente temporaneamente la visitabilità condizionata prescrivendo la costituzione di un servizio di assistenza per rendere fruibili i servizi disponibili in dette unità.

**LEGGE REGIONALE (LOMBARDIA) 20 FEBBRAIO 1989, N° 6**
**Norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.**

- Le norme riguardano tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
- Costituisce l'Organismo Tecnico-Scientifico per gestire, nell' ambito della Lombardia, le problematiche relative alle barriere architettoniche sia per gli aspetti tecnici sia per quelli economici oltre che per fornire pareri sulla corretta applicazione della legge 6/89.
- Prescrive che nelle Commissioni Edilizie vi sia l' esperto per le barriere architettoniche proposto dalle Associazioni dei disabili.
- Stabilisce che il 10% (minimo) degli oneri d' urbanizzazione vengano destinati obbligatoriamente all' eliminazione delle barriere architettoniche.
- Stabilisce che il 5% del parco rotabile venga ogni anno sostituito da mezzi accessibili.
- Nell' allegato alla legge sono fornite le prescrizioni tecniche d' attuazione per l' eliminazione delle barriere architettoniche.

**LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N° 104 (DALL' ART. 23 ALL' ART. 28)**
**Legge quadro per l' assistenza e l' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**

- Art. 23 - Stabilisce la rimozione di ostacoli per l' esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
- Art. 24 - Richiama l' applicazione delle leggi emesse per l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico; stabilisce che gli edifici non conformi siano dichiarati inabitabili e inagibili e determina sanzioni per chi costruisce con barriere; obbliga l' attuazione dei P.I.S.U. (Piani di Integrazione per gli Spazi Urbani) per rimuovere le barriere architettoniche dai marciapiedi.

**D.P.R. 24 LUGLIO 1996, N° 503 (SUPERA ED ANNULLA IL DPR 384/78)**
**Regolamento recante norme per l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.**

- Riguarda gli edifici e gli spazi pubblici di nuova costruzione e quelli già esistenti se sottoposti a ristrutturazione oppure soggetti a cambiamento di destinazione.
- Stabilisce che in quelli esistenti vengano comunque apportati tutti gli accorgimenti finalizzati a migliorarne la fruibilità.
- Per le unità immobiliari aperte al pubblico non ancora rese accessibili dall' attuazione del PEBA, consente temporaneamente la visitabilità condizionata prescrivendo la costituzione di un servizio di assistenza (pulsante, simbolo e personale d' aiuto) per rendere fruibili i servizi disponibili in dette unità.
- Fornisce norme tecniche facendo prevalente riferimento a quelle contenute nel DM 236/89.
- Tratta l' accessibilità dei trasporti pubblici (treni, metropolitane, autobus, battelli e aerei).

**N.B.** Come sempre , l'ANMIC è a disposizione per aiutare e consigliare gli interessati.

## INTERVENTI ANTI BARRIERE : RESIDENTI E NON , UGUALI DIRITTI IL CONDOMINIO PUO' DIRE NO

Dalla giurisprudenza, l'eliminazione delle barriere architettoniche non riguarda solo i residenti nello stabile condominale – sotto questo profilo non ha senso la distinzione tra condomini residenti tutto l'anno e condomini residenti solo in alcune parti dell'anno estivo – ma anche i possibili visitatori disabili.Con la conseguenza che la motivazione addottata dall'amministratore non può essere condivisa. E, tuttavia, non raggiungendosi la maggioranza di cui alla legge 13/89, come recepita dal Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) , non vi è alcun obbligo, da parte del condominio, che non lo voglia, di provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche. Il disabile può però , a norma dell'articolo1102 del Codice Civile – senza coinvolgere né l'amministrazione né l'assemblea – dar corso all'opera che consenta la eliminazione delle barriere architettoniche, a proprie spese. E ciò anche a norma dell'art. 78, secondo comma, del Dpr 380/2001, per il quale " nel caso il cui condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del Libro primo del Codice Civile, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse".